BIANCHERI. Siccome l'ora è alquanto tarda, e io avrei da rispondere sia al relatore che al ministro, se la Camera lo crede, si potrebbe rimandare a domani la discussione.

Voci da più lati. Parli! parli!

PRESIDENTE. Pare che la Camera desideri di continuare la discussione; d'altronde non sono che le 5 ore.

Le mantengo pertanto la parola.

BIANCHERI. I principii che vennero così giustamente proclamati nella relazione, lasciavano sperare che colla scorta dei medesimi un'ampia libertà sarebbesi lasciata nell'esercizio della mediazione, senza accompagnarla con quelle restrizioni che poi si vedono nella legge stessa introdotte.

Io non starò qui a sviluppare i motivi addotti già dagli onorevoli oratori che mi precedettero a favore della pienezza di libertà che così fortemente si domanda e si desidera nell'esercizio della mediazione; ma risponderò semplicemente alle osservazioni che furono fatte in risposta dall'onorevole signor relatore, ed a quelle che vennero maggiormente sviluppate dal signor ministro di finanze.

Il signor relatore disse in prima che la nostra legislazione contrasta fortemente col desiderio che si ha di vedere che l'esercizio di mediatore sia ampiamente aperto a chiunque possa aver voglia di praticarlo; e da ciò trasse argomento onde combattere le ragioni state adottate dagli onorevoli deputati Polleri e Casaretto.

Per verità, io non vedo che la nostra legislazione possa ostare a che si adotti quest'ampia libertà che si desidera, ed il prefiggere che essa fa certe norme alle quali debbono attenersi coloro che vogliono esercitare la mediazione non può far sì che non si possa estendere la facoltà dell'esercizio medesimo. Accadrà che vi siano articoli di legge che non sarà più il caso di dover applicare, e non si applicheranno, senza che per ciò possa avvenire grave danno al commercio ed ai negozianti che si servono dell'esercizio dei mediatori.

L'altra osservazione a cui si appoggia il signor relatore è tratta dalla legislazione, e dagli usi invalsi presso le popolazioni che ci circondano.

Quest'argomento, o signori, non mi muove affatto, poichè se vi è paese in cui la privativa, o meglio sia il privilegio che si concede a taluni di poter esercitare la mediazione sia strettamente applicato, è senza dubbio la Francia.

Ebbene, o signori, è appunto in Francia ove si ebbero più fortemente a lamentare i tristi effetti dell'aggiotaggio; fu colà ove ebbe culla questo malanno del commercio, e quali ne siano le funeste conseguenze, quanto gravi siano le scosse che alcune volte noi stessi ne risentimmo, non è di noi chi nol sappia. Per l'incontro, negli altri paesi ove sconosciuto è il privilegio di cui discorro, sconosciuto può anche dirsi l'aggiotaggio, o, se vi è noto, lo è piuttosto per il biasimo che v'incontra che per l'uso che se ne faccia; ciò non si verificò in altri paesi, ove questo esercizio di mediazione non è un monopolio, ma è bensì a tutti accordato, come in Inghilterra ed Olanda, ove non si conosce quasi che sia l'aggiotaggio.

In Inghilterra ed in Olanda, ove nessuna legge restringe l'esercizio della mediazione, non si avverano per questo quegli inconvenienti di cui hansi tante apprensioni. Colà, ripeto, l'aggiotaggio appena si conosce in confronto della Francia, e ognuno fa i suoi affari a seconda di quella confidenza che il mediatore gli ispira; vi sono pure pressochè sconosciuti i casi in cui il mediatore s'ingerisca in una speculazione a cui il negoziante si trovi nell'impossibilità di poter reggere, e tanto è vero, che in Olanda specialmente scapiterebbe gravemente nell'onore colui che si avventasse in un'operazione siffattamente azzardata o superiore ai propri mezzi da non essere in grado di pararne le conseguenze o gli mancassero i mezzi di far fronte, qualora l'evento fosse per essergli avverso. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Continui il suo discorso.

BIANCHERI. Dunque io dico che l'aggiotaggio ebbe origine appunto in quei paesi ove la mediazione si esercita per privilegio, e di là si estese sino a noi, e contribuì potentemente ad arrecarvi tutta quella triste congerie di mali che abbiamo a lagrimare da poco tempo a questa parte, ed è causa di quelle forti oscillazioni nel credito di cui vennero da tutti sentite le scosse. Ed è per questo, ripeto, che l'onorevole signor relatore s'ingannava a partito nel credere che si dovesse trarre argomento, nel decidere su questa materia, dalle legislazioni dei paesi che ci avvicinano.

L'onorevole signor relatore ha inoltre messo in campo le dissonanze che esisterebbero tra la nostra legislazione commerciale ed il libero esercizio della mediazione, ed aggiunge che sommamente giova al commercio la qualità di mediatore riconosciuto, inquantochè, allorquando egli tratta negoziazioni di effetti pubblici, può accertare l'ultima firma o l'ultima girata per cui la negoziazione trovasi rassicurata e facilitata.

Io farò osservare all'onorevole signor relatore che questo accertamento non è di tanto peso nel commercio, come egli lo suppone, inquantochè la fiducia tra negozianti è sempre la base delle contrattazioni, ed allorquando un negoziante mette una cambiale o altro effetto in circolazione, certamente ognuno si regola piuttosto sulla fiducia che ispira il negoziante medesimo, che non su quella del mediatore.

L'accertamento che il mediatore fa della firma, non produce altro effetto se non di renderlo perfettamente garante dirimpetto al negoziante della frode che avrebbe potuto ordire a danno dello stesso, ma quando un tale accertamento non esistesse, verrebbe forse a scemarsi la guarentigia che a riguardo dell'agente avrebbe il negoziante? Io nol credo, poichè gli spetterebbe sempre contro di lui l'azione per la commessa frode, e l'effetto sarà in ambi i casi lo stesso.

Disse il signor relatore che allo stato attuale della nostra legislazione non si può spingere tant'oltre il sistema di libertà nell'esercizio della mediazione.

Io opino che il signor relatore versi a questo riguardo in un grave errore, poichè gli usi che hanno retto fin qui il nostro commercio dovrebbero averlo fatto edotto che il nostro paese si acconcia piuttosto al sistema di piena libertà, anzichè ad un sistema di restrizioni. E valga il vero, quali sono le norme che governano il nostro commercio allo stato attuale della nostra legislazione? Sono appunto quelle che derivano da una intiera libertà, poichè, se esistono leggi restrittive, queste non furono mai applicate. Il volere che i mediatori sieno nominati dal Governo, ne riduce il numero con danno del commercio. Se il signor relatore vuol dare uno sguardo alle condizioni commerciali d'una città che egli conosce meglio di me, voglio dire la città di Nizza, egli vedrà che in essa i rami di commercio per cui è ammesso il solo intervento dei mediatori nominati dal Governo, non hanno mai potuto prendere quell'incremento e quello sviluppo che hanno preso quegli altri in cui è aperto ad ognuno l'esercizio della mediazione, in cui ognuno può interporsi ad agevolare le operazioni commerciali e le contrattazioni tra un negoziante e l'altro.

Quei generi di commercio sono quelli che si verificano più fiorenti. Nelle altre città poi, nell'emporio del nostro com-